



Delibera n. 21327

Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell'art. 120, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 58 del 1998 per le dichiarazioni degli obiettivi in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine e ad azionariato particolarmente diffuso

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la Legge del 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("Tuf");

VISTI in particolare gli articoli 120 e ss., del Tuf;

VISTO il Regolamento approvato con delibera Consob del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e integrazioni ("Regolamento Emittenti");

VISTI in particolare gli artt. 117 e ss. del Regolamento Emittenti;

VISTO l'art. 120, comma 2, del Tuf, il quale dispone che *"Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w - quater, del Tuf] in misura superiore al tre per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI [ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Tuf], tale soglia è pari al cinque per cento"*;

VISTO l'art. 120, comma 4-bis, del Tuf, come modificato dall'art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 mediante l'aggiunta dell'ultimo periodo, che prevede che *"[I]n occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi. Nella dichiarazione sono indicati sotto la responsabilità del dichiarante: a) i modi di finanziamento dell'acquisizione; b) se agisce solo o in concerto; c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente. La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso."*;

CONSIDERATO l'andamento recente del corso dei titoli azionari quotati sull'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. correlato alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA la delibera n. 21326 del 9 aprile 2020 con la quale la Consob, in forza del potere alla stessa attribuito ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, del Tuf, come da ultimo modificato dal citato art. 17 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, ha disposto la riduzione delle soglie percentuali iniziali di comunicazione previste dall'art. 120, comma 2, del Tuf, per le partecipazioni azionarie detenute nel capitale di società quotate ad azionariato particolarmente diffuso, per un periodo di tre mesi;

CONSIDERATA sussistente l'esigenza di tutela degli investitori nonché quella di garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, a fronte di eventuali manovre speculative sui titoli delle società quotate, in un particolare periodo di congiuntura economico-finanziaria, caratterizzato da un marcato ribasso del corso dei titoli azionari, riconducibile, come detto, alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti per l'adozione del provvedimento motivato di cui al citato art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf;

RITENUTO che, al fine di garantire una maggior tutela degli investitori nonché l'efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali sia opportuno *“prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo”* del comma 4-*bis* dell'art. 120 del Tuf *“una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso”*;

RITENUTO che tenendo conto delle finalità di cui all'art. 120, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del TUF, il requisito dell'azionariato particolarmente diffuso si possa riferire all'assetto di controllo e sia pertanto da escludere laddove l'emittente sia soggetto a controllo di diritto ai sensi degli artt. 2359, comma 1, n. 1) c.c., richiamato dall'art. 93 del Tuf;

CONSIDERATA la sussistenza in relazione alle società quotate di cui all'elenco allegato dei presupposti richiesti dall'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf;

RITENUTO altresì che, allo stato, un periodo di tempo di tre mesi, decorrenti dall'entrata in vigore della presente Delibera, sia ragionevole e compatibile con quanto richiesto dalla norma di riferimento, salvo revoca anticipata nel caso in cui dovessero venir meno le motivazioni sottostanti l'adozione del provvedimento in esame;

DELIBERA:

Ai sensi dell'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf, è prevista, per un periodo di tempo di tre mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente delibera, e salvo revoca anticipata l'ulteriore soglia del 5 per cento al raggiungimento o superamento della quale sorgono gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 4-*bis*, del Tuf per le società di cui all'allegato elenco.

Restano ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di intenzioni previste dal nuovo articolo 122-*ter* del Regolamento Emittenti, come introdotto con la Delibera della Consob n. 21320 del 7 aprile 2020.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Consob. Essa viene, altresì, pubblicata sul Bollettino della Consob.

9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Paolo Savona

[L'elenco allegato alla presente delibera è stato aggiornato con delibera n. 21352 del 6 maggio 2020]

Emittenti quotati azionariato diffuso (non controllati di diritto)

1	A2A SPA
2	ACOTEL GROUP SPA
3	ACSM-AGAM SPA
4	AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA
5	ALKEMY SPA
6	ANIMA HOLDING SPA
7	ASSICURAZIONI GENERALI SPA
8	ASTM SPA
9	ATLANTIA SPA
10	AVIO SPA
11	AZIMUT HOLDING SPA
12	BANCA FARMAFACTORING SPA
13	BANCA FINNAT EURAMERICA
14	BANCA MEDIOLANUM SPA
15	BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
16	BANCA SISTEMA SPA
17	BANCO BPM SPA
18	BASIC NET SPA
19	BASTOGI SPA
20	BE THINK, SOLVE, EXECUTE SPA
21	BF SPA
22	BIALETTI INDUSTRIE SPA
23	BIOERA SPA
24	BORGOSESIA SPA
25	BPER BANCA SPA
26	CALEFFI SPA
27	CAREL INDUSTRIES SPA
28	CELLULARLINE SPA
29	CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA SPA
30	CERVED GROUP SPA
31	CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA
32	CIR SPA
33	CLASS EDITORI SPA

34	COIMA RES SPA SIIQ
35	COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA
36	CREDITO VALTELLINESE SPA
37	CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA
38	DIGITAL BROS SPA
39	DOVALUE SPA
40	EL.EN. SPA
41	ENEL SPA
42	ENERVIT SPA
43	ENI SPA
44	EPRICE SPA
45	EQUITA GROUP SPA
46	ESPRINET SPA
47	EUKEDOS SPA
48	EUROTECH SPA
49	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
50	GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA
51	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA
52	GRUPPO MUTUIONLINE SPA
53	GUALA CLOSURES SPA
54	HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE)
55	IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA
56	ILLIMITY BANK SPA
57	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT
58	INTERPUMP GROUP SPA
59	INTESA SANPAOLO SPA
60	IREN SPA
61	ITALGAS SPA
62	ITALMOBILIARE SPA
63	ITWAY SPA
64	LA DORIA SPA
65	LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI
66	LVENTURE GROUP SPA
67	MEDIASET SPA
68	MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA
69	MOLECULAR MEDICINE SPA
70	MONCLER SPA
71	MONDO TV SPA
72	OLIDATA SPA
73	OPENJOBMETIS SPA
74	ORSERO SPA
75	OVS SPA
76	PIRELLI & C. SPA
77	PRIMA INDUSTRIE SPA
78	PRYSMIAN SPA

CONSOB

79	RATTI SPA
80	RCS MEDIAGROUP SPA
81	RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA
82	RISANAMENTO SPA
83	ROSSS SPA
84	SABAF SPA
85	SAES GETTERS SPA
86	SAFILO GROUP SPA
87	SAIPEM SPA
88	SALINI IMPREGILO SPA
89	SANLORENZO SPA
90	SARAS SPA RAFFINERIE SARDE
91	SNAM SPA
92	SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
93	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA
94	TECHEDGE SPA
95	TELECOM ITALIA SPA
96	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA
97	TESMEC SPA
98	TISCALI SPA
99	TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA
100	TXT E-SOLUTIONS SPA
101	UNICREDIT SPA
102	UNIEURO SPA
103	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA
104	UNIPOL GRUPPO SPA